



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.307

Protocollo:

307/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 21 Maggio 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Joao Paulo MARANGON/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/01/2015 il sig.Joao Paulo MARANGON si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intero importo. La Società non presentava alcun documento a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. al pagamento in favore del sig.Joao Paulo MARANGON della somma di €5.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Mario QUINTILLIANI/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/01/2015 il sig.Mario QUINTILLIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intero importo .La Società non presentava alcun documento a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. al pagamento in favore del sig.Mario QUINTILLIANI della somma di €.5.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' PASCUCCI/S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/02/2015 il sig.Nicolo' PASCUCCIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.7.250,00 maturata alla data di presentazione del ricorso. La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Nicolo' PASCUCCIO della somma di €.7.250,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MAISTO/S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.R.L.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/03/2015 il sig.Vincenzo MAISTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.133,00 maturata fino al mese di dicembre 2014, in quanto poi svincolato.

La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Vincenzo MAISTO della somma di €.2.133,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Emiliano Sebastian VALDES SEARA/F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/03/2015 il sig.Emiliano Sebastian SEARA VALDES si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.3.820,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.580,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Emiliano Sebastian SEARA VALDES della somma di €.1.580,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano TRILLINI/F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/01/2015 il sig. Massimiliano TRILLINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €5.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Massimiliano TRILLINI della somma di €2.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele CAREZZA/U.S.AGROPOLI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/01/2015 il sig.Emanuele CAREZZA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €2.100,00 maturata e non percepita.

La Società in data 22/04/2015 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del ricorso).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.AGROPOLI CALCIO al pagamento in favore del sig. Emanuele CAREZZA della somma di €2.100,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea Oscar PERRON/S.S.D.GALLIPOLI 1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/03/2015 il sig.Oscar Andrea PERRON si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €750,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00.

La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Oscar Andrea PERRON della somma di €3.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Davide CARTERI/U.S.D.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/12/2014 il sig.Davide CARTERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AREZZO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €20.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Davide CARTERI della somma di €5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Rodrigo Vladimir DE PAULA/A.S.D.ACIREALE CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/03/2015 il sig.Rodriguez Vladimir DE PAULA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACIREALE CALCIO A/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 .Precisando di aver percepito rate per €.4.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ACIREALE CALCIO A/5 al pagamento in favore del sig.Rodriguez Vladimir DE PAULA della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Saverio AMATO/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/03/2015 il sig.Saverio AMATO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.100,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico.

Si rileva preliminarmente però, che il legale del ricorrente, non ha allegato al ricorso la ricevuta in originale della Racc.A.R. contenente lo stesso indirizzata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Ha allegato invece la busta tornata indietro con la dicitura "sconosciuto" all'indirizzo spedito.

Da controllo effettuato tramite l'Anagrafica Federale, l'indirizzo della Società, a cui è stato spedito il ricorso è totalmente errato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara improcedibile il ricorso presentato dal Sig. Saverio AMATO nei confronti della Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. per violazione dell'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

12)RICORSO DEL CALCIATORE Davide CARTERI/U.S.D.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/03/2015 il sig.Davide CARTERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AREZZO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.6.455,00 relativamente ai mesi di Luglio-Agosto e metà Settembre 2015 in quanto a seguito del ripescaggio della Società in Lega Pro, il calciatore veniva svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Davide CARTERI della somma di €.6.455,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea INCONTRI/S.S.D.VERBANIA CALCIO 1959

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/06/2014 il sig.Andrea INCONTRI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.VERBANIA CALCIO. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di non aver ricevuto alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente che in data 19/05/2015 il ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 16 Giugno 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Vice Presidente Vicario
Antonio Cosentino